

TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE - GIUDICE FRANCESCO MURGO.

Sentenza 12.3.2013 n. 309; Giudice MURGO; Comune (Avv. Giuseppe Migale) c/ M.E. (Avv. Domenico Lioi);

Opposizione di M.E. a ingiunzione di pagamento di oneri concessori emessa dal Comune di... nei suoi confronti per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria– Ingiunzione di pagamento degli oneri concessori dovuti, maggiorati del doppio a titolo di sanzione, per un totale di € 19.574,00, emessa dal Comune di... nei confronti di M.E. ex art. 2 R.D. n. 639/1910 per mancato perfezionamento del pagamento effettuato con bollettini postali falsi. –fattispecie-

“L’opponente non ha contestato la debenza del contributo ma ha obiettato l’illegittimità del ricorso alla procedura d’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, senza considerare che in tal modo l’amministrazione non agiva ancora in via esecutiva ma esercitava proprio quel potere di accertamento finalizzato alla precostituzione di un titolo esecutivo”.

“Quanto alla dedotta truffa, basterebbe affermare che non vi è alcuna prova dei raggiri o degli artifici (meramente affermati) di cui l’opponente sarebbe stata vittima e comunque, in ossequio al principio di autoresponsabilità, nonché di titolarità della concessione in capo alla stessa essa risponde in ogni caso del mancato pagamento dei contributi dovuti; se non fosse che alla stessa opponente è stato recapitato avviso di conclusioni di indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per aver falsificato due bollettini postali intestati al Comune di ... per la somma di € 9.842,00 e 310,00, nonché per aver contraffatto il timbro dell’Ufficio Postale, in tal modo creando l’apparenza di aver eseguito il pagamento del contributo ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria!”.

“Il Giudice Unico Dr. Francesco Murgo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.E. contro Comune di Cutro...così provvede:

-dichiara inammissibile l’opposizione nella parte in cui si contesta l’entità della sanzione irrogata.

-respinge per il resto l’opposizione e per l’effetto conferma la ingiunzione fiscale n. 23/2010 emessa nei confronti dell’opponente.

-Condanna l’opponente alla refusione delle spese di lite comprensive della fase interinale di sospensione del titolo, che si liquidano in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.

IL GIUDICE Dr. Francesco Murgo